

SEZIONE III

Destinatari: Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e Comuni con maggior capacità degli esercizi ricettivi.

Interventi nell'ambito della collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria, ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. I), e 8 della lr 5/2021

In relazione agli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, la presente Sezione riguarda le iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata, concernenti la collaborazione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5/2021.

La disciplina regionale riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi dei soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria individuati dal comma 2 dell'articolo 8:

- a) personale degli istituti di vigilanza privata;
- b) addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

1 Enti locali destinatari dei finanziamenti

I destinatari del finanziamento sono:

- a) i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- b) i Comuni con capacità degli esercizi ricettivi superiore a 20.000 posti letto;

registrati in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.

2 Procedimento di accesso al finanziamento

2.1 Per accedere al finanziamento i Comuni presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro venti giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.

2.2 Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza-2024/.

3 Criteri di riparto delle risorse

3.1 Le risorse sono pari a euro 1.050.000,00 e sono ripartite tra i Comuni che hanno presentato la domanda come segue:

A. 50% suddiviso nelle seguenti quote:

- a) quota fissa euro 95.000,00 per i Comuni aventi una capacità degli esercizi ricettivi superiore a 20.000 posti letto¹⁹;
- b) le risorse rimanenti sono ripartite in quote uguali tra i comuni richiedenti con popolazione superiore a 25.000 abitanti¹;

B. l'ulteriore 50% viene suddiviso in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune con popolazione superiore ai 25.000 abitanti¹.

3.2 La richiesta di finanziamento da parte dei Comuni di cui al paragrafo 1, lettera b), non può superare l'importo fissato al paragrafo 3.1, lettera A.a); qualora la richiesta di finanziamento sia inferiore, il finanziamento è rideterminato nella misura richiesta dall'Ente stesso.

4 Riparto e concessione del finanziamento

4.1 Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente **entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione della domanda. È comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.

4.2 Entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 4.1, il finanziamento è concesso e liquidato con decreto del Servizio competente in unica soluzione.

5 Rendicontazione

I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di concessione.

6 Revoca del contributo concesso

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi secondo i seguenti criteri:

- a) revoca totale o parziale in caso di impossibilità a realizzare in tutto o in parte l'intervento finanziato;
- b) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal decreto di concessione.

¹⁹ I dati sono determinati in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.

Al fine di assicurare l'uniformità sul territorio regionale, l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 5/2021, prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di linee di indirizzo rivolte agli enti locali per l'utilizzo delle risorse destinate dal Programma per lo svolgimento delle attività dei soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria.

L'utilizzo delle risorse disciplinate nella presente Sezione è consentito agli enti locali destinatari per l'impiego dei soggetti indicati all'articolo 8 per l'attività di collaborazione con la polizia locale nel rispetto della disciplina statale vigente. In particolare si evidenzia:

a) per personale degli istituti di vigilanza, l'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge regionale 5/2021, l'attività è rivolta alla salvaguardia di beni e allo svolgimento dei servizi previsti dall' articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti).

Nel richiamare i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, il comma 3 dell'articolo 8 precisa che il personale degli istituti di vigilanza «svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza».

La circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza n. 5577PAS/U/017145/10089.D (1) del 16 dicembre 2019 precisa diversi aspetti dell'impiego degli istituti di vigilanza in attività a favore degli enti locali.

In particolare, nel presupposto che la salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica è compito esclusivo dello Stato e che conseguentemente i servizi espletabili dagli istituti di vigilanza e dalle guardie giurate sono chiaramente identificati da precisi precetti di legge, la circolare precisa in estrema sintesi che il quadro regolatorio consente ai predetti soggetti di espletare servizi per la salvaguardia e la custodia dei beni altrui (articoli 133 e 134 del TULPS) e di svolgere prestazioni di sicurezza complementare e sussidiaria.

Con l'espressione sicurezza sussidiaria sono ricomprese quelle attività, attraverso le quali viene prestato un concorso finalizzato ad assicurare la sicurezza di alcuni siti, ma non l'esercizio di pubbliche funzioni, per cui non possono compiere operazioni che, implicando conseguenze sulla libertà personale altrui, possono essere effettuate solo da appartenenti alle forze di polizia in possesso delle qualifiche di ufficiale e di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda le tipologie di operazioni espletabili, viene precisato che la protezione del patrimonio altrui si risolve in attività di vigilanza e custodia sotto diverse forme. I D.M. n. 85/1999 e n. 154/2009 individuano, con elencazione di natura tassativa, le operazioni e i servizi che possono essere espletati dagli istituti di vigilanza e dalle guardie giurate.

b) L'impiego degli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), avviene attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.

Pertanto, gli enti locali, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, possono utilizzare gli addetti ai servizi di controllo, anche su richiesta dei gestori dei locali e degli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, in attività di prevenzione dei rischi e mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.